

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 70

Oggetto: memorie difensive al verbale per illecito amministrativo emesso dal Nucleo Carabinieri Forestale Conero n. 44928 e 44929 del 26/05/2026 al sig. [REDACTED] – mancato accoglimento delle memorie difensive.

Data 20/08/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle disposizioni recate dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Con pec nostro prot. in partenza 1512 del 13/05/2026 veniva inviato al Nucleo Carabinieri Forestale Conero il "Parere in merito all'intervento di realizzazione, in mancanza di nulla osta e Valutazione di Incidenza, di 3 terrazzamenti su prateria di interesse comunitario 6210(*) in loc. Montecolombo, sul terreno individuato al NCT del Comune di Sirolo al Foglio 5 e particella 87."

La realizzazione dei terrazzamenti ha comportato la violazione delle seguenti norme:

- 1) La misura di conservazione del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero Scheda-azione RE_02 - Divieto di modifiche all'uso del suolo nelle aree classificate come habitat di interesse comunitario tenendo in considerazione le informazioni nei FS e le potenzialità della presenza.
- 2) La DGR 1471 del 2008 "Misure minime di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria", che prevede, per la ZSC Monte Conero, alla lett. c) *è vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;*
- 3) l'art. 7.1. *Prati e pascoli in zone agro silvo pastorali* del Regolamento del Parco che vieta *"interventi di modifica culturale del suolo che potrebbero comportare anche a lungo termine una scomparsa o un degrado della prateria."*
- 4) Mancata richiesta del nulla osta ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento del Parco e di Valutazione di Incidenza; non sarebbe comunque stato possibile rilasciare il nulla osta e il parere positivo di Valutazione di Incidenza, in quanto l'alterazione della prateria di interesse comunitario non è ammessa dalle misure di conservazione e dal Regolamento;

Considerato che, il Nucleo Carabinieri Forestale Conero notificava i verbali amministrativi n. 44928 e 44929 del 26/05/2026 al sig. [REDACTED];

Che in data 05/06/2026 (Ns. prot. 1782 dell'08/06/2026) il sig. [REDACTED], presentava al Parco memorie difensive (ricorso) in merito;

Con nota 2056 del 30/06/2026 il Nucleo Carabinieri Forestale Conero ha inviato al Parco sia il ricorso di cui sopra che le proprie controdeduzioni.

Le motivazioni del ricorso sono che i terrazzamenti sono stati realizzati prima che fosse proprietario del terreno e che insieme alla Sig.ra Daniela Cesaroni, precedente proprietaria, avevano chiesto espressamente al Parco del Conero "nella figura del Sig. Marco Zannini "che lavorazioni fosse possibile effettuare (...) e lui aveva assicurato verbalmente che era fondamentale non fare degli sbancamenti, ovvero dei movimenti terra consistenti,

diversamente era possibile livellare il terreno con dei terrazzamenti, non menzionando la necessità di autorizzazioni o nulla osta da parte dell'Ente Parco”.

Le controdeduzioni del Nucleo Carabinieri Forestale Conero a firma del Comandante Mar. Capo. Visconti o Bisconti Andrea sostengono che il ricorso presentato in realtà non fa che confermare che “Le opere in contestazione risultano chiaramente funzionali alle esigenze del ricorrente e alla futura utilizzazione del terreno da parte sua. La loro utilizzazione risponde a un interesse diretto e personale, e ciò conferma la piena riconducibilità degli interventi alla sua iniziativa, indipendentemente dalla data formale di acquisto”. Per quanto riguarda specificatamente il colloquio con il dott. Zannini il Nucleo Carabinieri Forestale Conero scrive che “eventuali informazioni verbali, quand’anche fossero state rese, non possono sostituire gli atti formali previsti dalla normativa vigente, né costituire titolo abilitativo o esonero dagli obblighi autorizzativi. L’onere di acquisire le necessarie autorizzazioni rimane sempre in capo al soggetto che intende realizzare le opere”.

Per quanto sopra, si ritengono le memorie non accoglibili e si confermano i verbali n. 44928 e 44929 del 26/05/2026 (rispettivamente nostri protocolli n. 1744 e 1745 del 03/06/2026), che prevedono una sanzione totale pari a 1200 euro.

L’azione commessa ha comportato un “danno con possibilità di ripristino”, in cui il contravventore è tenuto al ripristino del danno. Le modalità del ripristino “parziale” sono le seguenti:

- rimozione dei materiali incongrui utilizzati per creare il ciglio dei gradoni (tondini in ferro, rete plastificata, fil di ferro plastificato e doghe in legno) e sistemazione del ciglio, attualmente con gradino verticale, in maniera tale da renderlo inclinato della stessa inclinazione della fascia di prateria rimasta intatta posta subito a valle, riportando la terra verso monte al fine di non danneggiare la fascia stessa di prateria intatta, che dovrà ovviamente rimanere tale. L’intervento quindi dovrà avvenire rimuovendo manualmente i materiali, per brevi tratti, e sistemando immediatamente il ciglio. La terra proveniente dal ciglio dovrà quindi essere distribuita sulla superficie pianeggiante dello stesso terrazzamento. Sulle superfici di terreno così sistemate, e sulle superfici pianeggianti dei terrazzamenti, dovrà essere seminato a spaglio del seme di erba medica, che grazie all’apparato radicale molto resistente stabilizzerà il terreno, lasciando poi gradualmente il posto alle specie autoctone della prateria.
- qualora risultassero presenti scarpate con pendenza superiore a 25/28°, sarà necessario proteggerne la superficie con stuoie anti erosive 100% vegetali fissate con ganci in metallo (non plastificati) da rimuovere a rinverdimento avvenuto.
- l’intervento dovrà essere effettuato al di fuori del periodo riproduttivo della fauna che va da marzo a luglio;
- Fin da subito e negli anni a venire, dovrà essere garantito lo sfalcio o la trinciatura almeno una volta all’anno, al di fuori del periodo riproduttivo della fauna che va da marzo a luglio;
- Nell’area dei terrazzamenti dovrà essere evitata qualsiasi attività che rischi di rallentare o compromettere il recupero della vegetazione fino a raggiungere lo stadio corrispondente alla prateria habitat 6210(*) individuato su base fitosociologica (rif. <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=5>).

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto il Piano ed il Regolamento del Parco.

Dato atto che la presente determina sarà inviata al gruppo Carabinieri Forestale “Marche” Nucleo Conero per gli eventuali provvedimenti di merito e di propria competenza;

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. il mancato accoglimento delle memorie difensive;
3. di inviare la presente al Comune di Sirolo per opportuna conoscenza;

- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.*

[illegible]

6. In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 gestione provvisoria 2026, bilancio di previsione 2025_2027.

[illegible]

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 21/08/2026 ed è stata inserita nella raccolta delle determinine del servizio proponente.

[illegible]